

Roma, 18 febbraio 1993

Illustre Onorevole
Giuliano AMATO
Presidente del Consiglio dei Ministri
R O M A

Illustre Onorevole
Raffaele COSTA
Ministro delle Politiche Comunitarie
R O M A

Illustre Onorevole
Maurizio PAGANI
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni
R O M A

Illustre Presidente,

questa Autorità intende sottoporre alla Sua cortese attenzione, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, l'esigenza di garantire una più adeguata tutela dei principi della concorrenza e del mercato nell'attuazione della Direttiva n. 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

Il corretto recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva n. 90/388 e dei principi che la sostengono assume importanza fondamentale per l'introduzione di una maggiore concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. La Direttiva introduce infatti una vasta liberalizzazione del settore, da cui restano esclusi soltanto la telefonia vocale, il servizio telex, la radiotelefonía mobile, il radioavviso e le telecomunicazioni via satellite.

L'accoglimento di tale normativa modifica sostanzialmente gli assetti regolamentativi che caratterizzano il settore delle telecomunicazioni in Italia e, in primo luogo, il regime di concessione esclusiva a favore della SIP che risulta dal D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523.

La Direttiva impone infatti l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla concorrenza, soprattutto con riferimento alle possibili discriminazioni tra i prestatori di servizi, sia per l'accesso alla rete che per l'autorizzazione all'offerta dei servizi di telecomunicazione, imponendo l'adozione di procedure pubbliche, oggettive, rapide e non discriminatorie.

In tale contesto, lo schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo ai sensi dell'art. 72 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della Direttiva n. 388/90 presenta alcune disposizioni che si discostano dalle indicazioni generali contenute nella Direttiva, sollevando perplessità sotto il profilo della tutela della concorrenza e del mercato.

1) La Direttiva n. 90/388, liberalizzando i servizi di telecomunicazione, richiede una parità di trattamento per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Da questo punto di vista, è auspicabile che non venga attribuita al gestore della rete pubblica alcuna discrezionalità nella regolazione degli accessi alla rete. Va rilevato, in proposito, che l'attribuzione delle competenze in materia di limitazioni dell'accesso alla rete di cui all'art. 1, comma 3, non è chiaramente specificata nel testo del decreto. Tuttavia, l'art. 8, comma 1, facendo riferimento a provvedimenti di "autorizzazione all'accesso alla rete pubblica", lascia intendere che questi ultimi siano adottati non da un soggetto privato quale il gestore della rete pubblica, ma da un'autorità amministrativa.

Si suggerisce pertanto di rendere più esplicita l'attribuzione delle competenze in materia di accesso alla rete, richiedendo espressamente nel terzo comma dell'art.1 che l'accesso possa essere limitato dalle autorità amministrative "nell'ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'art. 2".

2) L'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo, riprendendo e integrando le disposizioni della direttiva n. 90/388, elenca le esigenze fondamentali che consentono di limitare l'accesso alla rete pubblica. Tali esigenze sono individuate: a) nella sicurezza del funzionamento della rete pubblica; b) nel mantenimento dell'integrità della rete stessa, nonché per motivi di interesse generale; c) nella interoperabilità dei servizi di telecomunicazione; d) nella protezione dati. Particolare preoccupazione, dal punto di vista della trasparenza del processo decisionale, suscita l'inserimento dei "motivi di interesse generale" tra le sopra menzionate esigenze, senza che questi siano espressamente richiamati nella Direttiva.

Si propone pertanto di eliminare dall'art.1, comma 3, lettera b), del decreto l'espressione "nonché per motivi di interesse generale".

3) L'art. 2, comma 6, prevede che un eventuale rifiuto dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo debba essere motivato. Manca peraltro ogni riferimento ai criteri di autorizzazione.

Nello spirito della Direttiva 90/388, sarebbe pertanto opportuno integrare il disposto dell'art. 2, comma 6, del Decreto Legislativo con la seguente espressione: "L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori".

4) L'art. 2, commi 6 e 7, prevede che riguardo alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 si debba provvedere un termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, prorogabile di ulteriori 90 giorni. Tale termine appare eccessivamente lungo, nonché discriminatorio se confrontato con la procedura prevista per il gestore della rete pubblica.

Si suggerisce pertanto che l'orizzonte temporale individuato venga sostanzialmente ridotto, tenendo anche presente che in altri paesi europei che hanno recepito la direttiva n. 90/388 il termine non supera complessivamente i 120 giorni.

5) L'art. 3 prevede per il gestore pubblico procedure estremamente semplificate per l'offerta di servizi di telecomunicazione. Tale trattamento di favore non è compatibile con gli artt. 2 e 6 della Direttiva, che dispongono l'eliminazione di ogni forma di discriminazione tra i prestatori di servizi di telecomunicazione, compresi i gestori della rete pubblica, con riferimento alle condizioni di utilizzazione della rete.

Si ritiene pertanto necessario eliminare ogni forma di discriminazione, assicurando a qualsiasi operatore che intenda offrire al pubblico i servizi di telecomunicazione un regime di parità di trattamento.

6) L'art. 9 del decreto, in maniera implicita, suggerisce che la rivendita di capacità trasmissiva è consentita solo sui collegamenti diretti destinati all'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazione. Sembrerebbe pertanto che la rivendita di capacità trasmissiva su linee affittate non sia di per sé liberalizzata. Tuttavia tale attività, consistendo parzialmente nella trasmissione di segnali sulla rete pubblica, costituisce un servizio di telecomunicazione ai sensi dell'art. 1 della Direttiva n. 90/388. Infatti, il soggetto cedente deve trasmettere sulla linea affittata i segnali originati presso i suoi clienti. L'art. 2 della Direttiva n. 90/388 abolisce in generale ogni diritto esclusivo per i servizi di telecomunicazione. Ogni eccezione va interpretata restrittivamente. Una delle eccezioni, indicata all'art. 3 della Direttiva, riguarda la rivendita di capacità trasmissiva su linee affittate per il servizio di trasmissione dati, ma essa è prevista soltanto sino alla fine del 1992. La rivendita di capacità per altri scopi è, viceversa, liberalizzata ai sensi della Direttiva già dal 1 gennaio 1991. L'unica eccezione che rimane riguarda la telefonia vocale, oltretutto definita in modo restrittivo. Si può concludere pertanto che la semplice rivendita di capacità trasmissiva, essendo un servizio di telecomunicazione che non rientra nelle eccezioni previste dalla Direttiva n. 90/388, è liberalizzata. La Direttiva n. 92/44 non introduce alcuna novità al riguardo, ma conferma questa interpretazione nel Considerando n. 9, in cui viene fatto esplicito riferimento alla Direttiva n. 90/388.

Si ritiene pertanto opportuno eliminare l'art. 9 del Decreto Legislativo, in conformità a quanto richiesto dalla Direttiva n. 90/388.

Sono certo che si vorrà tenere conto nelle sedi competenti delle osservazioni qui formulate, considerata l'importanza del corretto recepimento della Direttiva n. 90/388 per lo sviluppo di servizi di telecomunicazione adeguati alle esigenze di crescita del Paese.

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *